



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4959/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente

TRA

Parte_1 (P.IVA e C.F.: P.IVA_1), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il Sindaco *pro tempore* dott. Persona_1 , rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti e giusta deliberazione di G.C. n. 118 del 28/9/2021 e determina di incarico del Responsabile Area Settore Amministrativo n. 144 del 6/10/2021, dall'avv. Angela Ferrara (C.F.: C.F._1 , che elegge domicilio digitale presso la casella pec Email_1 CP_1 .salerno.it, e domicilio fisico in Scafati, al Corso Nazionale n. 31, presso lo studio dell'avv. Mario Cretella;

OPPONENTE

E

Controparte_2

[...]

[...] (P.IVA P.IVA_2) in persona del Commissario Liquidatore avv. Fabio Siani con sede legale in Cava dei Tirreni in Viale Marconi n. 55, rappresentato e difeso, giusta allegata determina di affidamento incarico n. 43 del 22/12/2020 e procura alle liti, dall'avv. Vincenzo Landolfi (C.F. C.F._2 [...] presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni al Corso Umberto I n. 337;

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Con note sostitutive dell'udienza del 28/1/2026, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 8/10/2021, il *Parte_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1269/2021, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 16/8/2021, pubblicato il 19/8/2021 e notificato il 30/8/2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore del *Controparte_3*

[...] *Controparte_2*
[...], della somma di € 13.878,00, oltre interessi e spese, a titolo di quote consortili relative all'anno 2020.

Il *CP_2*, nel ricorso monitorio, evidenziava di essere stato istituito ai sensi della legge regionale Campania n. 10 del 1993, per la gestione della raccolta, dello smaltimento e del trasporto dei rifiuti solidi urbani nell'interesse dei Comuni consorziati, tra cui il *Parte_1*. Assumeva che gli enti consorziati fossero tenuti al pagamento della quota annuale di partecipazione prevista dallo statuto consortile e che, per l'annualità 2020, detta quota fosse stata determinata con determina commissariale n. 31 del 10 agosto 2020, pubblicata mediante affissione all'albo pretorio e risultante dalla documentazione contabile allegata al ricorso. Evidenziava, inoltre, di avere richiesto il pagamento con PEC del 27/1/2021 e che il *Pt_1* fosse rimasto inadempiente, nonostante l'obbligo del *CP_2*, quale ente in liquidazione, di procedere al recupero dei crediti necessari alla definizione della propria situazione debitoria.

Con l'atto di opposizione il *Pt_1* eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del giudice ordinario adito, invocando la clausola compromissoria contenuta nell'art. 63 dello statuto consortile, secondo cui le controversie insorte tra gli enti consorziati sarebbero devolute alla decisione di un collegio arbitrale. Sosteneva, pertanto, che, una volta proposta opposizione e sollevata l'*exceptio compromissi*, il decreto ingiuntivo dovesse essere dichiarato nullo, con rimessione della controversia alla cognizione arbitrale.

Sempre in via pregiudiziale, il *Pt_1* eccepiva il difetto di

giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la controversia, in quanto inerente alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a. e dell'art. 135 c.p.a.

Nel merito, l'opponente contestava integralmente la pretesa creditoria azionata, deducendo l'inesistenza di un valido rapporto obbligatorio con il CP_2, la mancanza di un contratto di servizio stipulato in forma scritta, la cessazione delle funzioni operative del CP_2 a seguito della sua messa in liquidazione, nonché la mancata erogazione di qualsiasi servizio in favore del Parte_1. Evidenziava, in particolare, che il servizio di igiene urbana e smaltimento dei rifiuti fosse stato svolto dalla società in house Parte_2 e che, con l'istituzione degli Enti d'Ambito, la pretesa del CP_2 avrebbe determinato una indebita duplicazione di oneri a carico dell'ente pubblico.

Il Pt_1 eccepiva, altresì, la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, contestando la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, nonché l'idoneità probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria. Chiedeva, quindi, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale ovvero il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; in via graduata, di dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità o l'infondatezza della domanda monitoria; nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del CP_2 alle spese di lite.

In data 10/1/2022, si costituiva in giudizio il CP_2 opposto, eccependo, in relazione alla competenza, l'inapplicabilità della clausola compromissoria, atteso che l'art. 63 dello statuto riguardava esclusivamente le controversie tra enti consorziati e non anche quelle tra il CP_2, quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, e il singolo Comune partecipante. In via subordinata, eccepiva comunque la nullità della clausola arbitrale per contrasto con l'art. 34 del d.lgs. n. 5/2003, nella parte in cui non attribuiva la nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo all'ente.

Quanto al dedotto difetto di giurisdizione, il CP_2 ne chiedeva il rigetto, sostenendo che la controversia avesse natura meramente patrimoniale, essendo relativa al pagamento di quote consortili, e che non implicasse l'esercizio di poteri autoritativi né

la diretta contestazione di atti amministrativi inerenti alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Nel merito, l'opposto affermava la piena fondatezza della pretesa creditoria, evidenziando che il credito derivava dallo statuto consortile, dalle determinate commissariali di approvazione delle quote, dai bilanci e dalla situazione patrimoniale ritualmente depositati e comunicati agli enti consorziati, nonché dal giornale contabile con autentica notarile, documentazione idonea a provare il credito sia nella fase monitoria sia nella successiva fase a cognizione piena, richiamando gli artt. 634 e 635 c.p.c. e l'art. 2710 c.c.

Il **CP_2** concludeva chiedendo, in *limine*, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo n. 1269/2021 e, in ogni caso, la condanna del **Parte_1** al pagamento della somma di € 13.878,00, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, con vittoria di spese.

Con ordinanza del 26/3/2022, il giudice rigettava le eccezioni preliminari sollevate dal **Pt_1** opponente, rilevando, quanto alla clausola compromissoria, che l'art. 63 dello statuto consortile delimitava il proprio ambito di applicazione alle controversie tra enti consorziati e **CP_2** e, quanto alla giurisdizione, che la controversia aveva ad oggetto pretese pecuniarie nascenti da un rapporto obbligatorio, con questioni di natura meramente patrimoniale, estranee alla giurisdizione del giudice amministrativo.

All'esito dell'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

1. Questioni preliminari.

In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di incompetenza per clausola compromissoria e di difetto di giurisdizione, reiterate dal **Pt_1** opponente anche negli scritti conclusionali.

Quanto alla dedotta incompetenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale, l'eccezione non può essere accolta. L'art. 63 dello statuto consortile, invocato dal **Pt_1** prevede la devoluzione ad arbitri delle controversie che dovessero insorgere "tra gli enti consorziati". La formulazione letterale della clausola

delimita, dunque, il suo ambito applicativo alle liti tra i singoli enti partecipanti al CP_2 e non anche alle controversie tra il CP_2, quale distinto centro di imputazione di rapporti giuridici, e il singolo Comune consorziato. Tale interpretazione è coerente anche con il meccanismo di nomina degli arbitri, costruito sul presupposto che le parti della lite siano gli enti consorziati, e non il CP_2 medesimo. Ne deriva che la clausola compromissoria, costituendo deroga alla cognizione del giudice ordinario, non può essere estesa oltre il suo dato testuale.

Del pari infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia non ha ad oggetto l'esercizio di poteri autoritativi in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, né l'impugnazione di atti amministrativi generali o provvedimenti, ma una pretesa pecuniaria azionata dal CP_2 nei confronti del Pt_1 a titolo di quote consortili per l'anno 2020. Si tratta, pertanto, di una controversia patrimoniale relativa all'accertamento dell'esistenza, della validità e dell'esigibilità di un credito, come tale devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale conclusione è già stata affermata nell'ordinanza del 26/3/2022, con cui sono state rigettate le eccezioni preliminari del Pt_1 rilevandosi che la lite riguarda il pagamento di corrispettivi o quote dovute nell'ambito di un rapporto obbligatorio e che le questioni dedotte hanno natura meramente patrimoniale.

2. Sul merito.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (*"nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto; ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti"*: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015).

Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001: *"il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento"*; *"le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento"*). Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi come il CP_2 opposto non abbia assolto all'onere probatorio su di esso gravante.

La pretesa azionata trova, infatti, il proprio fondamento esclusivo nella partecipazione del Pt_1 al CP_2 e nella determinazione della quota consortile per l'anno 2020, quantificata mediante criterio automatico proporzionale al numero degli abitanti. Tuttavia, una simile modalità di determinazione, meramente aritmetica e sganciata da qualsiasi riferimento a prestazioni concretamente rese, non è idonea a dimostrare l'esistenza del credito, in quanto non consente di individuare il titolo dell'obbligazione né di verificare la sussistenza di un rapporto giuridico effettivo tra le parti.

Invero, la mera appartenenza al CP_2 non è sufficiente, di per sé sola, a fondare un obbligo di pagamento, dovendo l'obbligazione trovare causa in un rapporto giuridico determinato e in una prestazione, attuale o comunque giuridicamente dovuta, suscettibile di valutazione economica. In mancanza di tale

dimostrazione, la richiesta si risolve in una mera ripartizione contabile di costi interni, priva di autonoma rilevanza obbligatoria. Sotto tale profilo, assumono rilievo decisivo le contestazioni, puntuali e reiterate, sollevate dal **Pt_1** opponente, il quale ha costantemente negato la debenza delle somme richieste, evidenziando come il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale non sia mai stato svolto dal **CP_2**, ma sia stato gestito, in via esclusiva, dalla società in house [...]

Parte_2 partecipata integralmente dall'ente. Tali contestazioni, protrattesi nel tempo e mai efficacemente superate, risultano coerenti con la documentazione prodotta e non sono state contrastate mediante prova contraria idonea.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di particolare rilevanza, desumibile dalla stessa documentazione contabile del **CP_2**, che conferma la ricostruzione difensiva del **Pt_1**. Dal bilancio di esercizio al 31/12/2020 emerge infatti che il **CP_2** si trova in stato di liquidazione, con cessazione delle attività operative e prosecuzione esclusiva di attività liquidatorie, finalizzate alla ricognizione dei debiti e dei crediti e alla definizione dei rapporti pendenti. La nota integrativa precisa altresì che i servizi già svolti sono stati trasferiti ad altri soggetti gestori individuati dagli enti consorziati, e che l'attività del **CP_2** si è limitata alla gestione della fase liquidatoria, anche mediante accordi e piani di rientro. Tale dato è dirimente, poiché esclude che, per l'anno 2020, il **CP_2** abbia svolto attività operative idonee a generare obbligazioni in capo ai Comuni consorziati. La fase liquidatoria, infatti, per sua natura, è preordinata alla definizione dei rapporti pregressi e non legittima, in assenza di uno specifico titolo, la creazione di nuove pretese creditorie fondate su esigenze finanziarie interne dell'ente.

Ulteriore conferma della non fondatezza della pretesa deriva dalla struttura della situazione patrimoniale del **CP_2**. Il bilancio evidenzia infatti la presenza di una massa creditoria estremamente elevata, superiore a 67 milioni di euro, iscritta tra i crediti dell'attivo circolante. Tale circostanza, lungi dal costituire prova della certezza dei crediti, denota invece la loro diffusa contestazione e l'elevato rischio di inesigibilità, come dimostrato dalle rilevanti svalutazioni operate nell'esercizio e dalla costituzione di un consistente fondo svalutazione crediti.

In tale contesto, la pretesa azionata nei confronti del **Pt_1**

opponente si inserisce in una più ampia attività di recupero di crediti nei confronti degli enti consorziati, ma ciò non esonera il **CP_2** dall'onere di provare, con riferimento al singolo rapporto dedotto in giudizio, la sussistenza del titolo e la debenza della somma richiesta. Non è infatti sufficiente l'iscrizione contabile del credito, né la sua inclusione in una massa complessiva di crediti, per fondare un diritto azionabile in giudizio, specie in presenza di contestazioni specifiche e reiterate.

Parimenti, la determinazione della quota consortile mediante criterio automatico *pro capite* non è idonea a dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, risolvendosi in una mera operazione aritmetica priva di correlazione con attività concretamente svolte o con prestazioni effettivamente rese. Essa, pertanto, non può costituire, di per sé, titolo sufficiente a fondare la pretesa creditoria.

Né può sostenersi che il **Pt_1** avrebbe dovuto impugnare gli atti interni del **CP_2** per sottrarsi al pagamento. Nel presente giudizio non viene in rilievo la legittimità amministrativa di tali atti, bensì la loro idoneità a costituire titolo di un'obbligazione civilistica. Anche in assenza di impugnazione, il giudice ordinario è tenuto a verificare la sussistenza del diritto di credito e può accertare se la documentazione prodotta sia idonea a dimostrare il rapporto obbligatorio dedotto.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi che il Consorzio opposto non abbia fornito la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito azionato. La pretesa risulta infatti priva di un titolo negoziale o legale specifico, non correlata ad attività effettivamente svolte, determinata mediante un criterio meramente automatico e inserita in un contesto contabile caratterizzato da crediti diffusamente contestati.

Essa, pertanto, non presenta i requisiti di certezza, liquidità ed exigibilità richiesti per l'emissione e il mantenimento del decreto ingiuntivo.

Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

3. Sulle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Consorzio opposto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4959/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra *Pt_1* *Parte_1* ,

[...]

Controparte_4

[...] - *Controparte_5* 1, ogni contraria istanza disattesa così provvede:

1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1269/2021;
3. condanna il [...]

Controparte_4

[...] , al pagamento, in favore del *Parte_1* delle spese di giudizio che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Così deciso in Nocera Inferiore, il 24/4/2026

Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito